



**Area Contributi e Vigilanza
Ufficio Normativa e Circolari**

CIRCOLARE N. 5 DEL 9/02/2010

- A tutte le Imprese dello spettacolo
- Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
- A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
- Alla Direzione Generale della SIAE
- Agli Uffici Interregionali e Sedi Territoriali
- Alle Aree, Direzioni e Consulenze Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

- e, p.c.
- Al Sig. Commissario Straordinario
 - Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Nuova misura degli interessi di mora per il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili.

Sommario: *Con provvedimento 4 settembre 2009 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata la nuova misura del tasso degli interessi di mora da applicare, a decorrere dal giorno 1° ottobre 2009, nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Con la presente circolare vengono dettate disposizioni in ordine agli effetti della predetta decisione con specifico riguardo alla nuova misura dell’interesse di mora da applicare sul debito contributivo dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili.*

1. Premessa

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del giorno 4 settembre 2009, è stata fissata con decorrenza 1° ottobre 2009, al **6,8358 per cento**, in ragione

annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo¹, di cui all'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Al riguardo, si evidenzia che, secondo il regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 388/2000, nelle ipotesi di omissione contributiva cui art. all'art. 116, comma 8, lett. a) e b) secondo periodo e nei casi di evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), la sanzione civile non può essere superiore rispettivamente al 40% e al 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.

Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2009, anche la misura dell'interesse di mora che matura, sull'importo del solo debito contributivo, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili relative alle ipotesi di omissione ed evasione contributiva, risulta essere attualmente fissata al **6,8358%** in ragione d'anno.

Nell'occasione, si riepilogano, di seguito, anche gli altri tassi da applicare in relazione alle inadempienze contributive che comportano l'assoggettamento al regime sanzionatorio di cui alla citata legge n. 388/2000.

In particolare, la sanzione civile:

- è pari al **6,5% annuo** (tasso ufficiale di riferimento, pari all'1%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lettera a)) e di denuncia spontanea della situazione debitoria (prima di contestazioni o richieste da parte dell'Ente) entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa (art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo). La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge; dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente fissato nella misura dell'6,8358% in ragione annua;
- è pari al **6,5% annuo** (tasso ufficiale di riferimento, pari all'1%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall'Ente (art. 116, comma 10).

¹ Si rammenta, in proposito, che in luogo degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, decorso il termine stabilito per notificare la cartella di pagamento di cui all'art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, sulle somme iscritte a ruolo dagli enti previdenziali, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, le sanzioni e le somme aggiuntive (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999).

La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;

- è pari al **30% annuo** nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa (art. 116, comma 8, lettera b)). La sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge; dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente fissato nella misura dell'6,8358% in ragione annua.

Si rammenta, da ultimo, che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge è fissato nella misura del **7 per cento** (tasso ufficiale di riferimento, pari all'1%, maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96).

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)